



## **TRIBUNALE DI TIVOLI**

Il Giudice

premessò che l'istante SABRINA CORNELI in data 22.4.2022 con l'avv. Daniela Gargiulo ha depositato ricorso ex art. 14 ter della l. n. 3/2012;

visto l'art. 390 CCI;

ritenuto che il presente procedimento, essendo già pendente alla data di entrata in vigore del CCI, debba essere definito secondo le disposizioni di cui alla l. n. 3/2012;

ritenuto che sussista la competenza del Tribunale adito a mente dell'art. 9 co. 1 della l. 3/2012, atteso che la ricorrente risiede in Guidonia Montecelio, Comune compreso nel circondario di competenza del Tribunale adito,

rilevato che non ricorrono le condizioni di inammissibilità di cui all' articolo 7, comma 2, lettere a) e b) della l. 3/2012, in quanto l'istante non è soggetta a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal Capo II della medesima legge e che non risulta che abbia fatto ricorso nei precedenti 5 anni ai procedimenti di cui al Capo II appena richiamato;

vista la relazione depositata dal dott. Alessandro Ronci;

rilevato che la ricorrente è persona fisica in stato di "sovraindebitamento" secondo la definizione di cui all'art. 6, co. 2 lett. a) della l. 3/2012;

osservato che è stata prodotta la documentazione di cui all'art. 14 ter della l. 3/2012;

considerato che la previsione della spesa mensile di € 1.053 appare eccessiva, soprattutto poiché sono state indicate spese per tabacchi pari ad € 250 e carburante per veicoli pari ad € 200 (pur avendo la ricorrente indicato di non essere proprietaria di beni mobili registrati);

ritenuto, pertanto, che debba essere riconosciuto un importo per far fronte alle spese di sostentamento, anche in considerazione che a seguito della liquidazione del patrimonio dovrà corrispondere un canone di locazione, pari ad € 800;

osservato che la documentazione prodotta consente di ricostruire la situazione economica e patrimoniale della ricorrente;

rilevato che è stata depositata relazione particolareggiata da parte del professionista con funzioni di OCC;



osservato che la cessione del quinto costituisce cessione di un credito futuro ai fini dell'estinzione del debito e che non sia causa di prelazione a mente dell'art. 2741 c.c.

**P.Q.M.**

Visti gli artt. 14 ter e 14 quinquies l. n. 3/2012

**DICHIARA APERTA**

La procedura di liquidazione dei beni di Sabrina Corneli e, per l'effetto,

- a) Nomina liquidatore il dott. Alessandro Ronci affinché svolga i compiti previsti dagli artt. 14 sexies ss. l. n. 3/2012;
- b) Dispone che non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquisiti diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;
- c) Dispone che la domanda e il presente decreto siano pubblicati sul sito di questo Tribunale con l'oscuramento di tutti i dati sensibili e dei nominati dei soggetti terzi, a cura della cancelleria;
- d) Ordina, poiché il patrimonio del debitore comprende beni mobili registrati, la trascrizione del decreto nei modi di legge a cura del liquidatore;
- e) Fissa i limiti di cui all'art. 14 ter co. 6 lett. b) l. n. 3/2021 in € 800 mensili e dichiara esclusi dalla liquidazione i beni di cui all'art. 14 ter co. 6 della l. n. 3/2012, incluso il mobilio dell'abitazione;
- f) Dispone che il liquidatore relazioni ogni sei mesi al Giudice sull'attività svolta

Il presente decreto deve intendersi equiparato all'atto di pignoramento.

Manda alla cancelleria per le comunicazioni di rito.

Addì 30.7.2022

Il Giudice  
dott.ssa Anna Multari



**STUDIO LEGALE**  
**Avv. Daniela Gargiulo**  
**SPOLETO**  
**MILANO**

**TRIBUNALE CIVILE DI TIVOLI**  
**SEZIONE FALLIMENTARE**

**ISTANZA DI LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO PER LA COMPOSIZIONE**  
**DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO**

**EX ART.14 TER E SEGG. L. 3/2021**

\*\*\*

Ill.mo Sig. Giudice,

la Sig.ra **Corneli Sabrina** nata a Roma il 16 maggio 1965, C.F. CRNSRN65E56H501U, residente a Guidonia Montecelio in Via delle Mimose n.38, rappresentata e difesa dall'Avv. Daniela Gargiulo del Foro di Spoleto, nata a Spoleto (PG) il 12 gennaio 1967, C.F. GRGDNL67A52I921P, residente a Pioltello (MI) in Via Antonio Canova n.5, con Studio principale in Spoleto (PG) in Via Nursina n.5 e Studio secondario in Milano in Viale dei Mille n.25, presso Di Gi Servizi s.r.l. – la quale dichiara di voler ricevere tutte le comunicazioni inerenti il presente giudizio al numero di fax 0743.222063 e all'indirizzo PEC [daniela.gargiulo@ordineavvocatispoleto.legalmail.it](mailto:daniela.gargiulo@ordineavvocatispoleto.legalmail.it) -, ed elettivamente domiciliata nello Studio della stessa in Milano, Viale dei Mille n.25, giusta delega in calce al presente atto, espone quanto segue:

**PREMESSO CHE**

- La Sig.ra Corneli Sabrina ha depositato, all'OCC dell'Ordine dei Commercialisti di Tivoli istanza per nomina di Gestore della crisi da sovraindebitamento (doc.n.1) e veniva nominato Gestore il Dott. Alessandro Ronci (doc.n.2), il quale a sua volta depositava, presso il medesimo OCC, relazione (doc.n.3);
- Sussistono i presupposti per l'applicazione degli artt. 6 e segg. delle L.3/12 in quanto la debitrice Corneli Sabrina non è soggetto, né assoggettabile, alle procedure concorsuali vigenti ai sensi dell'art.1 R.D. 16/3/1942 n. 267, trattandosi di debitore non fallibile che riveste la qualità di consumatore, in quanto i debiti dalla stessa contratti sono stati rivolti a finalità personali;



- La debitrice non ha fatto ricorso, nei cinque anni precedenti, a procedure concorsuali diverse da quelle previste dalla Legge, né alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento mediante proposta di accordo o piano;
- La ricorrente si trova in una condizione di sovraindebitamento, ai sensi della L.3/12, caratterizzata da un perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte. Questo determina la impossibilità di adempiere regolarmente alle obbligazioni assunte, senza possibilità di poterlo fare in futuro.

### **TUTTO CIO' PREMESSO**

La Sig.ra Corneli Sabrina, come sopra rappresentata e difesa, avanza

### **ISTANZA**

**Di liquidazione del proprio patrimonio immobiliare, secondo quanto previsto dall'art. 14 ter e segg. L.3/12, per fra fronte alla propria complessiva situazione debitoria, rappresentando altresì la volontà di accedere all'esdebitazione, così come disciplinata dall'art. 14 terdecies L.3/12.**

A tal fine

### **DEPOSITA**

La seguente proposta di liquidazione, ex art. 14 ter L.3/12, dei propri beni, come appresso indicati, al fine di poter ottenere la necessaria autorizzazione alla relativa esecuzione, con impegno ad integrare i punti che, a parere del Giudice, meritino un chiarimento, ovvero modifiche e/o integrazioni, e a depositare eventuali proposte supplementari in caso di sopravvenute esigenze.

La liquidazione appare, allo stato attuale, l'unica alternativa fattibile, stante l'entità dell'indebitamento accumulato in rapporto alle entrate reddituali.

Per quanto concerne i beni oggetto di liquidazione, gli stessi sono stati fatti oggetto di verifica da parte del Gestore, che ha valutato approssimativamente l'immobile di proprietà della istanze in € 100.000,00 e di nessun valore i beni mobili costituenti



**STUDIO LEGALE**  
**Avv. Daniela Gargiulo**  
**SPOLETO**  
**MILANO**

l'arredo della medesima. Ove il Giudice ritenga, dovrà essere svolta apposita perizia di stima.

Non essendoci, allo stato, procedure esecutive immobiliari, spetterà poi al Gestore dare attuazione alla liquidazione del patrimonio.

Trattandosi di piano di liquidazione, i beni eventualmente sopravvenuti nei quattro anni successivi al deposito della presente domanda costituiscono parte integrante della stessa, dedotte le passività incontrate per l'acquisto e la conservazione dei beni medesimi intendendosi devoluto, in favore dei creditori concorsuali, l'eventuale maggiore importo che dovesse derivare dall'esecuzione del piano.

Si dà atto che, con il ricorso all'OCC, è stata depositata tutta la documentazione attinente alla proposta di liquidazione, attestante debiti e redditi, proprietà e valore, ed ogni altra documentazione reddituale idonea a giustificare la richiesta di accesso alla procedura di sovraindebitamento e, conseguentemente, si chiede sin da ora che il Giudice richieda al Gestore la copia di tutta la documentazione prodotta dalla istante Corneli Sabrina.

\*\*\*

## **PROPOSTA**

- **LA DEBITRICE**

La Sig.ra Corneli Sabrina, come sopra detto, non è assoggettabile a procedure concorsuali e riveste la natura di consumatore.

La istante ha sempre svolto lavoro dipendente, presso [REDACTED] di Roma.

Le cause del sovraindebitamento sono da ricercare agli inizi dell'anno 2016 quando, dopo la separazione dal proprio compagno e la morte del padre – che contribuiva al suo sostentamento ed in particolare al pagamento del mutuo contratto per la casa -, soffrendo [REDACTED], veniva circuita da una persona, titolare di una sala giochi, che la [REDACTED]. A quel punto, per fare fronte ai propri debiti, la Corneli iniziava ad aprire linee di credito con le



finanziarie le cui rate, unitamente all'importo mensile del mutuo, portavano un indebitamento di € 1.800,00 mensile a fronte di uno stipendio di € 1.600,00.

Vale la pena, sin da ora, di rilevare il comportamento degli intermediari finanziari che, nonostante il contratto di mutuo ipotecario ed una situazione finanziaria che si andava aggravando di giorno in giorno, hanno continuato ad erogare finanziamenti di vario genere, senza considerare il reale merito creditizio e le possibilità, nonostante avessero a disposizione tutti gli strumenti atti ad una tale verifica. Una simile circostanza sarà da tenere in debita considerazione al fine di deliberare sulla successiva esdebitazione, così come già da ora richiesta.

- **NUCLEO FAMILIARE**

La Sig.ra Corneli Sabrina è nubile e vive da sola come si evince dal certificato contestuale di residenza e stato di famiglia (doc.n.4).

- **IL PATRIMONIO DEL DEBITORE**

La Sig.ra Corneli Sabrina è proprietaria di immobile ad uso abitativo, il cui valore approssimativo è di € 100.000,00, giusta valutazione operata dal Gestore sulla base dei valori OMI; si tratta di appartamento con autorimessa, sito in Guidonia Montecelio (RM), [REDACTED] foglio 7, part. 1003 sub 9, piano primo, cat. A/2, rendita catastale € 329,94 quanto all'abitazione e foglio 7, part. 1003 sub 17, piano 1S, cat. C/6, rendita catastale € 46,47 quanto all'autorimessa.

I beni costituenti l'arredo dell'appartamento non sono di pregio e non hanno alcun valore; inoltre saranno di ausilio alla debitrice nel momento in cui, a seguito della vendita della proprietà, sarà costretta a reperire nuovo alloggio in affitto.

La istante non è proprietaria di beni mobili registrati.

Non sono stati compiuti, negli ultimi cinque anni, atti di disposizione.

Come si evince dalla produzione all'OCC delle buste paga e delle dichiarazioni dei redditi, lo stipendio mensile è di € 1.600,00, sul quale gravano cessione del



**STUDIO LEGALE**  
**Avv. Daniela Gargiulo**  
**SPOLETO**  
**MILANO**

quinto, delega e pignoramento residuando, allo stato, l'importo mensile di € 618,51.

• **SPESE MENSILI**

Come si evince dal prospetto allegato alla relazione del Gestore, e che qui per comodità si allega nuovamente (doc.n.5), le spese mensili necessarie alla Sig.ra Corneli per la conduzione di una vita dignitosa ma senza sprechi ammontano a complessivi € 1.000,00 circa e non contemplano, allo stato, le spese per l'eventuale affitto che si troverà ad affrontare a seguito della messa a disposizione del patrimonio.

Ne consegue che, allo stato, la Corneli non è in grado di offrire alcuna somma ad integrazione di quella che dovesse derivare dalla messa a disposizione del patrimonio, essendo tutto l'emolumento mensile assorbito dalle spese mensili.

Ne consegue ancora che, per tale motivo, verificati i presupposti, sarà necessario avanzare richiesta di esdebitazione per il residuo dei debiti impagati.

• **ELENCO DEI CREDITORI**

Sempre dalla relazione del Gestore dell'OCC, si evincono i seguenti creditori, l'importo residuo e la natura del credito:

CREDITORE	IMPORTO RESIDUO	NATURA CREDITO
• ██████████	36.767,00	chirografo
• ██████████ chirografo	35.796,00	
• ██████████ chirografo	21.095,00	



• [REDACTED]	5.467,00
chirografo	
• [REDACTED]	15.708,00
chirografo	
• [REDACTED]	2.326,14
chirografo	
• [REDACTED]	1.045,00
chirografo	
• [REDACTED]	2.978,00
chirografo	
• [REDACTED]	122.652,80
priv. ipot.	
• [REDACTED]	581,35
priv./chirogr.	
<b>TOTALE</b>	<b>244.416,29</b>

• **PROPOSTA DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI: LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO EX ART.14 TER L.3/12**

E' plausibile l'individuazione, come possibile proposta unica e sostenibile – vista l'attuale situazione di indebitamento accumulata e rispetto agli introiti reddituali -, quella di liquidazione del patrimonio, ai sensi dell'art. 14 ter e segg. L.3/12, per poter far fronte alla situazione debitoria.

Per quanto riguarda i beni oggetto di liquidazione, stante quanto già sopra dichiarato ed anche sulla base della relazione del Gestore, è stato già realizzato inventario che individua nel solo bene immobile il cespite da liquidare.

L'attendibilità del piano proposto trova conferma nella relazione dell'OCC che ha confermato la veridicità dei dati, indicando quindi la fattibilità del piano medesimo.



**STUDIO LEGALE**  
**Avv. Daniela Gargiulo**  
**SPOLETO**  
**MILANO**

Spetterà all'OCC il compito di provvedere e di dare esecuzione alle modalità di liquidazione.

• **ELENCO CREDITI NELL'ORDINE DEI PRIVILEGI**

• Crediti in prededuzione:

1) crediti professionali dell'OCC, ad oggi stimati in € 8.856,16;

2) crediti derivanti dalla vendita dell'immobile stimabili in € 5.000,00.

- Crediti in privilegio:

1) ██████████ € 112.652,80;

- Crediti chirografari:

1) ██████████ € 36.767,00

2) ██████████ € 35.796,00

3) ██████████ € 21.095,00

4) ██████████ € 5.467,00

5) ██████████ € 15.708,00

6) ██████████ € 2.326,14

7) ██████████ € 1.045,00

8) ██████████ € 2.978,00;

- Crediti tributari falcidiabili:

1) ██████████ € 581,35

**8. DISTRIBUZIONE DEL RICAVATO DELLA VENDITA DELL'IMMOBILE**

1) Compenso del Gestore in pre deduzione;

2) Compensi degli eventuali ausiliari del Gestore;



3) Pagamento dei creditori privilegiati in ragione del ricavato della vendita dell'immobile;

4) Pagamento dei creditori chirografari, sul residuo, in parti uguali, fino alla concorrenza del credito o all'esaurimento del ricavato.

Le eventuali somme residue al termine di tutti i pagamenti saranno rimborsate al debitore.

- **RISERVA DI APPORTARE MODIFICHE**

La debitrice si riserva la possibilità di apportare, nell'interesse dei creditori, modifiche, correzioni o integrazioni che si rendessero necessarie su richiesta degli organi della procedura.

- **ESDEBITAZIONE EX ART.14 TERDECIES L.3/12**

La Sig.ra Corneli Sabrina ha espresso la volontà di accedere all'istituto della esdebitazione così come previsto e disciplinato dall'art. 14 terdecies L.3/12.

Da quanto emerso dalla relazione, dalle dichiarazioni della debitrice al Gestore, dal comportamento tenuto e dal modus operandi delle finanziarie, si evince la meritevolezza della debitrice all'ammissione di questo ulteriore beneficio.

Ed invero, la Sig.ra Corneli ha ammesso di avere avuto delle problematiche patologiche [REDACTED], di aver compreso esattamente l'effetto devastante che ciò ha avuto su di lei, ha trovato la forza di uscire da sola dal [REDACTED]. [REDACTED] ha cooperato con il Gestore per la esatta ricostruzione dei fatti e degli importi e, da ultimo, ma primo per importanza, è indicativo il comportamento assunto dai finanziatori che, privi di scrupoli e di senza alcuna verifica sulla meritevolezza della concessione del credito, solo per il proprio tornaconto personale hanno permesso che la istante si indebitasse a tal punto che le rate mensili sono diventate superiori all'emolumento mensile, così rendendo la situazione della stessa insostenibile.

La costante giurisprudenza sul punto è unanime nel considerare quanto appena detto un caso scuola nella crisi da sovraindebitamento, con ogni conseguenza proprio in ordine alla meritevolezza del soggetto che chiede l'esdebitazione.



**STUDIO LEGALE**  
**Avv. Daniela Gargiulo**  
**SPOLETO**  
**MILANO**

Tante tutto quanto sopra esposto, la Sig.ra Corneli Sabrina, come sopra rappresentata e difesa

**CHIEDE**

Che l'Ill.mo Giudice adito, previa verifica della documentazione prodotta e richiesta in acquisizione, e previa verifica dei presupposti, ogni contraria istanza, azione ed eccezione disattesa, si compiaccia di:

- Dichiarare, ai sensi dell'art. 14 quinquies, co.1, L.3/12, l'apertura della procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento mediante la liquidazione dei beni dell'istante, ex art.14 ter L.3/12;
- Nominare, ai sensi dell'art. 14 quinquies, co.2, lett.A) un liquidatore per l'attuazione del piano che potrebbe anche individuare nella persona del Dott. Alessandro Ronci, già nominato Gestore dall'OCC nella procedura, per fini di economia processuale;
- Disporre, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione non diventi definitivo, l'impossibilità di iniziare e/o proseguire, sotto pena di nullità, azioni cautelari e/o esecutive, né far acquisire diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione, da parte di creditori aventi titolo o causa anteriore. In particolare, si chiede la sospensione dei prelievi, sullo stipendio mensile della Sig.ra Corneli Sabrina, della cessione del quinto, della delega e del pignoramento presso terzi allo stato gravanti;
- Stabilire la forma della domanda e del decreto più idonei;
- Ordinare la conseguente trascrizione del decreto presso i competenti Uffici;
- Ordinare la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, autorizzando la debitrice ad utilizzare l'immobile sino alla vendita/assegnazione dello stesso, salvo diversa determinazione;
- Fissare i limiti di cui all'art.14 ter, co. 6, L.3/12.



Salvo e riservato ogni diritto e prova, con impegno alla integrazione documentale qualora richiesta, si allegano i seguenti documenti:

- Istanza a OCC di Tivoli;
- Accettazione incarico Gestore;
- Relazione gestore con allegati;
- Certificato contestuale di residenza e stato di famiglia;
- Prospetto spese mensili

**La ricorrente chiede, sin da ora, di essere ascoltata dal Tribunale.**

Con osservanza.

Milano – Tivoli, 18 gennaio 2022

Avv. Daniela Gargiulo

